



Istituto  
nazionale  
di previdenza  
per i dipendenti  
dell'amministrazione  
pubblica

Direzione Centrale  
Trattamenti Pensionistici  
Ufficio I – Normativa

Tel. 0651017626  
Fax. 0651017625  
e-mail: [dc trattpensuff1@inpdap.it](mailto:dc trattpensuff1@inpdap.it)

Roma, 02/07/2003

Alla Direzione Centrale  
per la Segreteria del Consiglio  
di Amministrazione  
Organi Collegiali e Affari Generali  
S E D E

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Compartimentali  
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici  
Centrali e Periferici  
LORO SEDI

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali  
LORO SEDI

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati  
LORO SEDI

Agli Enti di Patronato  
LORO SEDI

Al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e  
della Ricerca  
Dipartimento per i Servizi nel Territorio  
Direzione Generale del Personale della  
Scuola e dell'Amministrazione  
Viale Trastevere, 76/A  
00153 R O M A

Agli Uffici Scolastici Regionali  
LORO SEDI

Ai Centri Servizi Amministrativi  
(ex Provveditorati agli Studi)  
LORO SEDI

Alla Sovrintendenza Scolastica della  
Provincia Autonoma di  
BOLZANO

Alla Sovrintendenza Scolastica della  
Provincia Autonoma di  
TRENTO

All'Intendenza Scolastica per le Scuole  
In Lingua Tedesca  
BOLZANO

All'Intendenza Scolastica per le Scuole  
delle Località Ladine  
BOLZANO

## INFORMATIVA N. 32

OGGETTO: Personale del comparto scuola. -Computabilità ai fini del trattamento di quiescenza del compenso aggiuntivo corrisposto per le ore d'insegnamento eccedenti le 18 settimanali.

Alcune sedi Provinciali hanno chiesto chiarimenti circa le modalità di valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del compenso aggiuntivo corrisposto al personale docente per le ore d'insegnamento eccedenti le 18 settimanali previste dall'art.88 del D.P.R.31.5.1974, n.417, quale orario obbligatorio di servizio per la didattica negli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica.

Più volte, il Consiglio di Stato ha rilevato la non incompatibilità di una strutturazione della cattedra su una base oraria eccedente il limite delle 18 ore fissato dal citato art.88, atteso che l'orario obbligatorio, di per sé, non esclude per determinati insegnamenti, un maggiore numero di ore di didattica, peraltro retribuite ordinariamente.

Si precisa che la prestazione di ore eccedenti l'orario normale può avvenire a vario titolo, come la sostituzione di docenti assenti, attività aggiuntive d'insegnamento per il miglioramento dell'offerta formativa o legate a specifici progetti didattici, attività di approfondimento effettuata negli istituti professionali, insegnamento su cattedre con orario settimanale superiore a quello obbligatorio o in classi collaterali disponibili per l'intero anno scolastico, corsi integrativi per i diplomati di istituto magistrale o di liceo artistico ovvero attività complementare di educazione fisica ecc.....

Ai fini del trattamento di quiescenza, solo il compenso per le maggiori ore d'insegnamento incluse *istituzionalmente* in una cattedra con orario superiore a quello contemplato dal più volte citato art.88, non avendo carattere straordinario od occasionale ma fisso e continuativo per l'intero anno scolastico (comprensivo anche dei mesi estivi), si può considerare nella retribuzione fondamentale utile per la determinazione della quota di pensione di cui all'art.13, lettera a) del D.lgs n.503/92.

Rimane pertanto ferma, dal 1.1.1996, l'inclusione di tale elemento retributivo tra le indennità accessorie, qualora sia corrisposto ad altro titolo.

Si fa infine presente che il riconoscimento delle maggiori competenze economiche nella prima quota di pensione, potrà avvenire solo nel caso in cui il competente CSA attesti che il destinatario del trattamento di quiescenza sia titolare, come sopra detto, di una *cattedra* per la quale, in esecuzione di un preciso *obbligo istituzionale*, è prevista una prestazione d'insegnamento ordinaria superiore alle 18 ore settimanali.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dr. Costanzo Gala

F.to Dr. Gala